

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO
DELLA SOCIETA' "INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2026 S.P.A."**

Indice

Art. 1	Principi generali	pag. 2
Art. 2	Composizione, nomina e revoca dell'Organismo	pag. 2
Art. 3	Cause di ineleggibilità, sospensione e decadenza	pag. 2
Art. 4	Compiti dell'Organismo	pag. 4
Art. 5	Poteri dell'Organismo	pag. 4
Art. 6	Obblighi informativi da e verso l'Organismo	pag. 5
Art. 7	Presidenza dell'Organismo	pag. 6
Art. 8	Struttura di supporto dell'ODV	pag. 6
Art. 9	Riunioni e deliberazioni dell'Organismo	pag. 7
Art. 10	Verbali delle riunioni dell'organismo	pag. 8
Art. 11	Risorse finanziarie	pag. 8
Art. 12	Riservatezza e protezione dei dati	pag. 9
Art. 13	Ratifica, modifiche e integrazioni del Regolamento	pag. 9
Art. 14	Disposizioni finali	pag. 9

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SOCIETA'
"INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2026 S.P.A."**

**ARTICOLO 1
(PRINCIPI GENERALI)**

1. Il presente Regolamento (di seguito il "Regolamento") stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento, nonché i contenuti, le modalità e le scadenze temporali delle attività dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "Organismo" o "ODV") della società "Infrastrutture Milano Cortina 2026 Spa" (di seguito "Società").
2. L'ODV si rapporta direttamente all'Amministratore delegato e al Consiglio di Amministrazione ed esercita le proprie funzioni secondo principi di autonomia, indipendenza, professionalità, effettività e continuità di azione. Il rapporto dell'ODV non è di tipo gerarchico ma funzionale.
3. Per ragioni di sistematicità, il presente Regolamento richiama previsioni già presenti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ("Modello").

ARTICOLO 2
(COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DELL'ORGANISMO)

1. L'ODV è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società e ha composizione collegiale.
2. La composizione è per 2/3 di soggetti esterni alla Società, dei quali uno con funzioni di Presidente, più un componente interno.
3. L'ODV nella composizione prescelta deve possedere le competenze previste dal decreto legislativo n. 231/2001, necessarie per svolgere i compiti affidati con professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione.
4. La revoca dell'ODV o di uno dei suoi componenti compete al Consiglio di Amministrazione e può avvenire soltanto per giusta causa; impossibilità sopravvenuta; venir meno di requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.
5. I componenti dell'ODV restano in carica sino al termine del mandato, salvo rinnovo, ovvero sino a revoca, decadenza o dimissioni. Alla scadenza del mandato, i componenti continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Organismo.
6. Qualora nel corso del mandato vengano meno uno o più componenti, quello/i rimasto/i in carica richiede/richiedono al Consiglio di Amministrazione di deliberare la nomina del/dei componente/i mancante/i. Sino alla data di accettazione dell'incarico da parte dei nuovi componenti, le funzioni dell'ODV sono svolte dal/i componente/i rimasto/i in carica.

ARTICOLO 3
(CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, SOSPENSIONE E DECADENZA)

1. Fermo restando che tutti i componenti dell'ODV devono essere di indiscussa probità e in possesso di adeguati titoli culturali e professionali, comprovate competenze ed esperienze per svolgere efficacemente l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di aggiornamento del medesimo, non possono assumere la funzione di componente dell'ODV coloro che:
 - a) ricoprano la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Delegato o di Sindaco della Società;
 - b) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - c) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) siano stati condannati con sentenza anche non irrevocabile:
 - (1) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - (2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - (3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. I componenti sono tenuti ad informare immediatamente l'Organismo di tutte le situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità.
3. L'ODV assume le determinazioni più idonee a salvaguardia della propria autonomia e indipendenza.
4. I componenti, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente, o per conto di terzi, ovvero di parenti ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con le funzioni dell'ODV, devono darne immediata comunicazione e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Di tali circostanze viene resa esplicita menzione nel verbale della seduta in cui le stesse vengono discusse.



5. *Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente dell'ODV:*

- a) *la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al paragrafo 1, lett. c);*
- b) *l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste per i reati di cui al paragrafo 1, lett. d), con sentenza non definitiva;*
- c) *l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 19, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni;*
- d) *l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale. I componenti devono tempestivamente portare a conoscenza dell'ODV la sussistenza di una delle situazioni sopra descritte.*

Al verificarsi di una delle predette cause, l'ODV assume le necessarie decisioni.

6. *Decadono dalla funzione di componente dell'ODV coloro che:*

- a) *perdano, in un qualunque momento, i requisiti di cui al presente articolo;*
- b) *vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ivi previste o che siano incorsi in gravi violazioni delle prescrizioni del presente Regolamento;*
- c) *non abbiano comunicato tempestivamente l'insorgere di una causa di incompatibilità o di sospensione;*
- d) *compiano omissioni dolose ovvero si trovino in situazione di conflitto permanente di interessi;*
- e) *non intervengano per tre volte alle riunioni dell'ODV senza giustificato motivo.*

7. *La decadenza è proposta dall'ODV e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.*

ARTICOLO 4
(COMPITI DELL'ORGANISMO)

1. *L'ODV ha il compito di vigilare sull'idoneità del Modello a prevenire i reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001, in relazione alla struttura societaria; sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari e sull'aggiornamento del Modello laddove necessiti di adeguamenti per intervenute modifiche normative, per intervenute modifiche organizzative aziendali o per assicurarne l'efficacia.*

2. *Ai predetti fini, l'Organismo provvede a:*

- a) *vigilare sulla correttezza dei riparti di deleghe e di responsabilità aziendali, identificando le aree di rischio e le procedure da monitorare, nonché sulla effettiva operatività dei protocolli di gestione previsti;*
- b) *monitorare la completezza delle procedure aziendali e delle attività nelle aree di rischio, redigendo un Piano Annuale di attività, approvato a maggioranza, che prevede apposite check list nonché periodici controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili. Il Piano è suscettibile di aggiornamenti che vengono sottoposti all'approvazione dell'Organismo; tale vigilanza comprende il sistema disciplinare che deve essere idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure;*
- c) *monitorare lo stato di avanzamento del Piano Annuale, nonché l'assolvimento degli obblighi aziendali in materia di formazione, auditing e adempimenti in tema di trasparenza, con particolare riferimento allo stato di attuazione della "Sezione Trasparenza" del sito della società;*
- d) *raccogliere ogni segnalazione circa situazioni che possano esporre la Società al pericolo di reati anche tramite opportuni incontri conoscitivi (walkthrough), assumendo le necessarie determinazioni;*
- e) *promuovere la partecipazione trasversale della Società al processo di applicazione del Modello, svolgendo attività propositiva e consultiva nei confronti degli organi sociali o delle funzioni direttive, nonché di coordinamento con il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;*

- f) sottoporre al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di aggiornamento e adeguamento al Modello, quale evoluzione del contesto societaria e normativo.

ARTICOLO 5 (POTERI DELL'ORGANISMO)

1. L'ODV opera in piena autonomia e indipendenza e si rapporta, in termini funzionali, di regola, con l'Amministratore delegato e il Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organismo, nel rispetto della normativa vigente, ha poteri di iniziativa e di controllo; ha facoltà di accesso senza limiti a tutte le funzioni aziendali e alla documentazione ritenuta di interesse, previa informativa da rendersi con preavviso minimo di 48 ore ai responsabili delle unità organizzative interessate, e può assumere segnalazioni da dipendenti e/o soggetti a vario titolo coinvolti con la Società.
3. Al fine di rendere più efficace la propria azione, l'ODV può raccogliere informazioni dal personale delle unità organizzative, anche in assenza di preventiva comunicazione al responsabile dell'unità organizzativa considerata. In tale circostanza, nel verbale viene fatta menzione delle ragioni che hanno sconsigliato l'invio della comunicazione preventiva.
4. L'Organismo esamina e valuta tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al Modello, ivi incluse quelle correlate ad eventuali violazioni dello stesso, individuando i casi che richiedano l'espletamento di eventuali attività di indagine da svolgere con il supporto di soggetti esterni. Tali indagini assumono carattere riservato e sono condotte nel rispetto di tutte le norme applicabili a tutela tanto del soggetto segnalante quanto di eventuali soggetti coinvolti nelle verifiche.
5. Le segnalazioni devono avvenire in forma esplicita, in quanto l'ODV, ai sensi del Modello, non potrà tener conto di segnalazione anonime. L'ODV si attiva affinché i segnalanti in buona fede non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, tutelandone, quindi, la riservatezza.
6. L'ODV può delegare uno o più dei propri componenti a svolgere specifiche attività di verifica e monitoraggio, con obbligo di riferire al Collegio nella prima riunione successiva. Ogni attività è oggetto di verbalizzazione; il verbale è sottoscritto dal/i componente/i eventualmente delegato/i e viene controfirmato dal responsabile dell'unità organizzativa interessata, nonché dai soggetti che abbiano reso informazioni, i quali possono chiedere la trascrizione delle proprie osservazioni. Tale documento è altresì esplicitamente menzionato nel verbale della prima seduta utile dell'Organismo redatto ai sensi dell'articolo 10.
7. Nell'espletamento delle proprie attività, l'Organismo può avvalersi di tutte le strutture della Società, nonché dell'ausilio di soggetti e consulenti esterni appositamente individuati, nel rispetto degli appositi Regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e secondo le procedure attivate dalla Società. A costoro è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

ARTICOLO 6 (OBBLIGHI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO)

1. In conformità a quanto previsto dal Modello, l'ODV effettua le previste comunicazioni periodiche e continuative, anche verbali, in relazione ai compiti svolti, alle criticità rilevate, alle violazioni al Modello e alle eventuali ipotesi di reato riscontrate.
2. L'Organismo provvede altresì a trasmettere annualmente al Consiglio di Amministrazione e, per conoscenza, all'organo di revisione legale dei conti, un'apposita relazione concernente la sintesi delle attività, le verifiche effettuate e i relativi esiti, nonché le proposte di adeguamento al Modello, ivi inclusa la revisione della mappa delle aree di rischio e il piano delle verifiche per l'anno successivo.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, l'ODV riceve dalle articolazioni e dagli organi aziendali le comunicazioni previste dalla legge e dal Modello. Riceve altresì anche dai dipendenti e da tutti i soggetti che a vario titolo intrattengono rapporti la Società, ogni segnalazione in merito ad atti o eventi che potrebbero generare profili di responsabilità ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 ovvero della

Re

RS

for

normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento al servizio di whistleblowing.

4. Sono predisposti indirizzi di posta elettronica relativi sia al collegio che a ciascuno dei suoi componenti; sono altresì predisposti indirizzi di posta elettronica certificati, nonché caselle di posta fisiche da collocare presso tutte le unità locali dell'azienda, una delle quali adibita a raccogliere le segnalazioni di whistleblowing.

ARTICOLO 7 (PRESIDENZA DELL'ORGANISMO)

1. Il Presidente dell'ODV è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina dei componenti dell'Organismo medesimo.
2. Il Presidente:
 - a) adempie alle formalità di convocazione delle riunioni periodiche e di quelle d'urgenza, fissando l'ordine del giorno;
 - b) accerta la regolare convocazione e costituzione della riunione, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, fa osservare ed interpreta il Regolamento, dirige, modera e dichiara conclusa la discussione, curando che sia data esecuzione alle determinazioni dell'Organismo;
 - c) nelle more della istituzione della Segreteria dell'Organismo, individua di volta in volta un Segretario, scelto tra gli altri componenti o tra i dipendenti dell'azienda, per provvedere agli adempimenti di redazione e trasmissione del verbale della seduta;
 - d) rappresenta l'Organismo dinanzi al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Assemblea dei Soci, con facoltà di delegare altro componente;
3. Il Presidente è coadiuvato dalla struttura di supporto con compiti anche segretariali istituita ai sensi dell'articolo 8, cui impartisce le istruzioni necessarie ad assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni dell'Organismo, ai sensi della normativa vigente, del Modello e del presente Regolamento.
4. Al Presidente impedito o comunque cessato subentra il componente più anziano, fino alla nomina del nuovo Presidente.

ARTICOLO 8 (STRUTTURA DI SUPPORTO DELL'ODV)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'ODV si avvale di una struttura di supporto con compiti anche segretariali. Tale struttura è composta da unità in possesso di particolari doti personali e professionali, messe a disposizione dalla Società con ordine di servizio a firma dell'Amministratore delegato. La prestazione delle predette unità è disciplinata nel rispetto dei Regolamenti di Reclutamento del personale, degli esperti e del CCNL applicabile. Il supporto all'Organismo deve essere comunque garantito con carattere di priorità rispetto alle esigenze di servizio proprie delle articolazioni di appartenenza delle medesime unità.
2. La struttura di cui al comma 1 coadiuva l'ODV e in particolare il Presidente prestando in modo puntuale e sistematico i seguenti compiti di supporto tecnico e organizzativo:
 - a) gestione dei flussi informativi, esclusi quelli PEC e quelli rivolti all'Organismo per il tramite delle caselle postali fisiche istituite per le segnalazioni di whistleblowing;
 - b) conservazione degli atti secondo le modalità previste dai sistemi elettronici aziendali, assicurando altresì il rispetto degli ulteriori standard individuati dall'ODV per garantire più elevati livelli di sicurezza;
 - c) preparazione delle riunioni e degli incontri dell'Organismo, compresi quelli con gli organi aziendali, e redazione dei verbali;
 - d) analisi delle risultanze delle attività di monitoraggio e verifica;

- e) redazione degli atti di reporting verso gli organi aziendali;
 - f) istruttoria degli atti aventi per oggetto gli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV, nonché gli obblighi di informazione dell'Organismo in relazione ad atti ufficiali.
3. Le unità della struttura di supporto curano gli adempimenti di ordine amministrativo e contabile ai fini della presentazione delle richieste di rimborso spese, comprese quelle relative alle missioni svolte dai componenti dell'ODV, al competente ufficio della Società, a valere sulle risorse disponibili del budget assegnato all'Organismo.

ARTICOLO 9 (RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO)

1. L'ODV si riunisce periodicamente, di regola almeno bimestralmente, su convocazione a cura del Presidente o, in caso di suo impedimento, del componente più anziano. Qualora ricorrano motivi di urgenza, il Presidente convoca l'Organismo anche con comunicazione verbale, seguita da conferma scritta entro 24 ore.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di ciascun componente. In caso di impedimento, il componente dovrà darne tempestiva comunicazione con lo stesso mezzo.
3. Le riunioni sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei componenti.
4. Le riunioni possono svolgersi in qualsiasi luogo anche a mezzo conferenza telefonica o video-conferenza. In ogni caso, i dispositivi utilizzati devono essere tecnicamente idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, la corretta imputabilità degli interventi e dei voti espressi da ciascun componente. Del ricorso alla conferenza telefonica o alla videoconferenza deve essere fatta espressa menzione nel verbale.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di temporanea assenza, presiede l'altro componente esterno alla Società.
6. In relazione alle materie da trattare, possono essere invitati a partecipare alle riunioni uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ovvero altri soggetti di cui sia ritenuta utile la consultazione.
7. Per le riunioni dell'Organismo, le unità aziendali devono mettere a disposizione la documentazione necessaria, curandone la trasmissione con precisione e tempestività.
8. Qualora ricorrano motivi di urgenza, il Presidente ha facoltà di trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche su richiesta degli altri componenti. Di ciò deve essere fatta espressa menzione nel verbale.
9. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo le previsioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.
10. Il voto è palese salvo i casi per i quali l'Organismo stabilisca diversamente. In sede di deliberazione, il componente dissenziente ha facoltà di chiedere l'iscrizione a verbale dei motivi del suo dissenso.

ARTICOLO 10 (VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'ORGANISMO)

1. Il verbale delle riunioni rappresenta il documento ufficiale che certifica l'andamento delle attività dell'ODV, i relativi contenuti e le decisioni assunte.
2. Ogni riunione deve essere verbalizzata. Il Segretario provvede a redigere su un apposito libro dei verbali, di cui l'Organismo può richiedere la vidimazione a cura e spese della Società, il verbale di ogni riunione, sottoscritto dal Presidente, dai componenti presenti e dal Segretario. Del libro dei verbali è prodotta e conservata una copia digitale.



3. *Nel verbale, redatto in fogli numerati progressivi, sono riportati il luogo dove ha sede l'adunanza, la data e l'ora di inizio, gli argomenti all'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni, nonché i nomi dei componenti presenti, di quelli eventualmente assenti e di coloro che hanno partecipato alla riunione. Il verbale deve riportare le deliberazioni adottate e la sintesi di tutti gli interventi sotto qualsiasi titolo svolti, delle mozioni sugli argomenti in discussione e di quanto altro occorra per fornire un quadro completo della discussione. A richiesta, anche di un solo componente, deve essere riferita qualsiasi frase significativa espressa da chiunque in sede di intervento.*
4. *Il verbale è trasmesso a tutti i componenti dell'Organismo entro e non oltre la riunione successiva. All'inizio di ciascuna riunione il Presidente sottopone ad approvazione il verbale dell'adunanza precedente.*
5. *La documentazione è custodita in luogo riservato all'accesso esclusivo dell'ODV che adotta misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dai sistemi aziendali per la conservazione degli atti.*
6. *L'accesso al libro dei verbali è consentito solo ai componenti, salvo il caso in cui l'Organismo decida di fornire copie o estratti al Direttore della Direzione Affari Legali e/o ad altri soggetti nell'ambito delle proprie attività istituzionali.*
7. *L'ODV ha facoltà di individuare, in base alla necessità, quali documenti o porzioni di essi relativi alla propria attività di vigilanza possono essere ritenuti "riservati". La riservatezza dei documenti o di porzioni di essi deve essere motivata, con riferimento all'esigenza, di volta in volta rappresentata, di mantenere il massimo riserbo sulle attività di competenza, al fine di non pregiudicarne gli esiti, anche con riferimento ad eventuali compiti istruttori derivanti o collegati ad attività dell'Autorità Giudiziaria. I documenti riservati non sono ostensibili nei casi di accesso agli atti da parte di terzi in genere, ad eccezione delle richieste formulate dall'Autorità Giudiziaria stessa e dai delegati di questa.*

ARTICOLO 11 (RISORSE FINANZIARIE)

1. *L'ODV dispone di un budget annuale assegnato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora ne ravvisi la necessità, l'Organismo può richiedere l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive.*
2. *L'Organismo utilizza le risorse finanziarie in piena autonomia e indipendenza e può impiegarle anche al fine di avvalersi di servizi e consulenze esterne idonee all'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Qualora l'utilizzo sia dovuto allo svolgimento di attività di indagine aventi carattere riservato il relativo rendiconto verrà custodito agli atti dell'ODV e non sarà reso ostensibile nei confronti degli uffici amministrativi della Società. In tali casi la procedura di liquidazione delle spese si realizza, a cura della Società e previo nulla-osta da parte dell'Organismo secondo modalità semplificate e idonee a garantire la riservatezza dell'oggetto della prestazione svolta.*
3. *Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate ai fini del rimborso delle spese sostenute per le missioni e i trasferimenti urbani ed extraurbani connessi all'esercizio delle attività istituzionali da parte dei componenti dell'Organismo. La liquidazione dei rimborsi per i componenti dell'ODV avviene secondo i limiti e le modalità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione. Per i soli casi di missione, a valere sul budget dell'Organismo possono essere imputati anche gli oneri relativi alle spese documentate sostenute dalle unità della struttura di supporto di cui all'art. 8.*

ARTICOLO 12 (RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI)

1. *I componenti dell'ODV sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle attività svolte e alle informazioni acquisite in relazione all'espletamento delle proprie funzioni.*
2. *Ogni informazione è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati.*


ARTICOLO 13 (RATIFICA, MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO)

1. *Il Regolamento dell'Organismo viene approvato all'unanimità e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.*

2. *Per le modifiche e le integrazioni al Regolamento si applicano le disposizioni del comma 1.*

ARTICOLO 14
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. *Il Regolamento integra e non sostituisce le previsioni contenute nel Modello.*
2. *Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia a quanto riportato nel Modello.*
3. *Il presente Regolamento consta di n. 14 articoli e di n. 9 pagine.*



Go

SP

for